



Comune di Rimini
DIPARTIMENTO TERRITORIO

U.O. Qualità Urbana e Verde Pubblico
Ufficio Verde

Via Rosaspina 21 - 47923 Rimini
www.riminiambiente.it
Tel. 0541/70.49.02
c.f.-p.iva 00304260409

Oggetto: provvedimento per la prevenzione ed il controllo dell'infestazione da Traumatocampa Pityocampa (Processionaria del pino) nel territorio comunale di Rimini.

IL SINDACO

Rilevato che nel territorio comunale è stata segnalata e rilevata la presenza della cosiddetta "Processionaria del pino" (*Traumatocampa Pityocampa*);

dato atto che ai sensi dell'art.1 del Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007, la lotta contro la Processionaria del Pino è obbligatoria nelle aree in cui la presenza dell'insetto minaccia seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo;

ritenuto, comunque, necessario rafforzare ulteriormente i disposti della normativa ministeriale con apposito provvedimento atto a proseguire la difesa anche sulle altre piante di pino, larice e cedro, al fine di contenere la proliferazione della processionaria nel territorio comunale e prioritariamente nei luoghi vicini a strutture particolari quali scuole, case protette, giardini pubblici, ospedali, ecc., dove il rischio igienico sanitario può risultare prevalente rispetto a quello fitosanitario;

considerato che i bruchi di processionaria del pino possono provocare, negli animali e nell'uomo, gravi reazioni allergiche e infiammatorie (irritazioni cutanee e oculari, eritemi alle mucose e alle vie respiratorie), e che tali manifestazioni possono verificarsi anche senza il contatto con il corpo dei bruchi (i peli urticanti possono staccarsi ed essere trasportati dal vento);

tenuto conto che nel programma di attività del servizio di disinfezione del territorio, il Comune di Rimini ha previsto i necessari interventi per la lotta alla "Processionaria del Pino", relativamente alle piante insistenti in aree pubbliche o in proprietà comunali (trattamenti preventivi mediante endoterapia o rimozione meccanica e distruzione dei nidi);

ritenuto opportuno che i medesimi interventi siano effettuati anche sulle piante insistenti entro proprietà private, al fine di non vanificare gli interventi comunali di cui sopra per prevenire rischi per la salute delle persone e degli animali;

ritenuto opportuno intervenire con piani di lotta quali:

- da dicembre a gennaio: endoterapia con prodotti opportunamente registrati dal ministero della salute su piante ove la asportazione meccanica delle sacche non è praticabile per motivi tecnici ed operativi quali: presenza di traffico veicolare sulle strade alberate che non consentono l'agevole e sicuro uso della piattaforma, presenza di piante in terreni impraticabili dalla piattaforma come parchi e giardini con terra, presenza di piante molto alte e/o fortemente infestate con rischio di difficile taglio di tutti i nidi presenti;
- da febbraio a marzo: rimozione meccanica dove possibile ed efficacemente praticabile (e non si è effettuato intervento di endoterapia) effettuare l'asportazione dei nidi con piattaforma aerea e immediata distruzione delle tele dei nidi;



dato atto che ai sensi dell'art.4 del succitato Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007, per prevenire rischi per la salute delle persone o degli animali eventuali interventi di profilassi possono essere disposti dall'Autorità Sanitaria competente;

ritenuto di adottare adeguate misure per la prevenzione dei disagi della cittadinanza e per la tutela della salute e dell'ambiente e per salvaguardare il patrimonio arboreo del Comune;

visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

vista la Legge 24/11/1981 n. 689;

visto il Regolamento Comunale del Verde Urbano Privato, Pubblico e delle Aree Incolte;

ORDINA

a tutti i proprietari pubblici e privati di aree verdi ed incolte, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di piante Pinus Pinea, Pinus Nigra, Pinus pinaster, Cedri e conifere in genere, con presenza di nidi di "Processionaria del pino" (*Traumatocampa Pityocampa*):

- a) di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni e gli interventi indicati sugli alberi a dimora nella loro proprietà; dette verifiche dovranno essere effettuate con attenzione sulle specie degli alberi soggetti all'attacco degli infestanti: tutte le specie di pino, in particolare PINUS PINEA, PINUS NIGRA, PINUS SYLVESTRIS, PINUS e sulla specie del LARICE e del CEDRO;
- b) di provvedere con continuità dal mese di novembre al mese di febbraio di ogni anno alla asportazione meccanica mediante taglio dei rami infestati; i nidi devono essere chiusi accuratamente in appositi sacchi in materiale plastico al fine di evitare la dispersione in aria di parti pericolose per la salute umana; tale sacchetti, sempre ben chiusi, dovranno successivamente essere gettati solo ed esclusivamente negli appositi cassonetti per la raccolta dei rifiuti indifferenziati;
- c) di intervenire immediatamente, a propria cura e spese, all'asportazione meccanica mediante taglio dei rami infestati da nidi e alla relativa distruzione con il fuoco, (i nidi si presentano normalmente in forma di grossi bozzoli cotonosi all'interno pieni di larve);
- d) di intervenire sulle piante infestate con personale adeguatamente protetto e con la massima cautela al fine di evitare ogni contatto con i peli urticanti delle larve;
- e) ove la asportazione meccanica delle sacche non è praticabile per motivi tecnici ed operativi (quali: presenza di traffico veicolare sulle strade alberate che non consentono l'agevole e sicuro uso della piattaforma, presenza di piante in terreni impraticabili dalla piattaforma come parchi e giardini con terra, presenza di piante molto alte e/o fortemente infestate con rischio di difficile taglio di tutti i nidi presenti) intervenire con trattamenti di endoterapia con prodotti opportunamente registrati dal ministero della salute;
- f) di effettuare gli interventi prima che le larve abbandonino il nido, scendendo al suolo in processione per interrarsi nei luoghi più soleggiati e caldi. Viene fatto obbligo ai cittadini di segnalare la presenza dei nidi sulle piante esistenti sul suolo pubblico, contattando gli appositi uffici della soc. Anthea in via della Lontra n. 30, Rimini (pronto intervento tel. **0541/767411**), in modo da poter controllare la diffusione dell'infestazione;

DISPONE

che il controllo dell'osservanza delle suddette prescrizioni sia affidato al Corpo di Polizia Municipale, ai competenti Organi Sanitari addetti alla vigilanza, ai Carabinieri Forestali e a tutte le Forze dell'ordine.

E' FATTO DIVIETO

il deposito delle ramaglie con nidi di processionarie nei contenitori dell'organico e presso le isole ecologiche e nei cassonetti delle ramaglie.

AVVERTE

- che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza si potrà applicare una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'art.7 bis del DLgs. 267/2000, così come disposto dal comma 1 dell' art. 16 della Legge n. 689/1981;
- che in caso di accertata infrazione gli Organi preposti al controllo sono tenuti a verificare l'avvenuta bonifica del sito con l'ottemperanza a quanto sopra disposto, con l'avvertenza che in caso di inerzia gli stessi Organi di controllo dovranno segnalare al Settore Lavori Pubblici – U.O. Qualità Urbana e Verde il perdurare dell'inottemperanza al fine dell'adozione dei successivi provvedimenti coattivi;
- che eventuali danni a persone e cose, derivati dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico degli inadempienti che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa; ai sensi dell'art 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n 241 avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione;

INVITA

la cittadinanza a segnalare la presenza di nidi di processionaria al competente Ufficio Comunale al fine di poter controllare la diffusione del fenomeno.

RENDE NOTO

che il funzionario comunale Responsabile del presente procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è l'arch. Nicola Bastianelli (con ufficio presso il Settore Lavori Pubblici e Qualità Urbana in Via Rosaspina n.21), con orario di ricevimento mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 13) e che avverso la presente ordinanza, salvo ricorso semplice da indirizzare all'autorità emanante, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da presentare entro il rispettivo termine di legge di 60 o di 120 giorni, decorrenti dalla notifica della presente;

DISPONE

che sono incaricati di verificare il rispetto degli adempimenti previsti nella presente ordinanza: l'U.O. Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda AUSL di Rimini, il Comando Carabinieri di Rimini, il Corpo di Polizia Municipale e il Gruppo Carabinieri Forestale;

che la presente ordinanza sia notificata a:

- al Comando della Polizia Municipale;
- a Anthea S.r.l. agli indirizzi:

anthearimini@pec.it

pierobotteghi@anthearimini.it

- al Comando dei Carabinieri di Rimini: _

trn21868@pec.carabinieri.it

- Gruppo Hera agli indirizzi:

heraspa@pec.gruppohera.it

guido.puccinotti@gruppohera.it;

- all'Azienda AUSL – U.O. Igiene e Sanità Pubblica, in via Coriano n. 38 – Rimini all'indirizzo:

pec.auslrn@legalmail.it;

- al gruppo Carabinieri Forestale all'indirizzo:

frn43001@pec.carabinieri.it



- alla Provincia di Rimini all'indirizzo:

pec@pec.provincia.rimini.it

- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco all'indirizzo:

com.rimini@cert.vigilfuoco.it

che la presente ordinanza sia comunicata per quanto di rispettiva competenza e conoscenza a:

- Ufficio relazione con il pubblico del Comune di Rimini per idonea pubblicità ed informazione al pubblico,
- all'Albo Pretorio del Comune di Rimini, per la pubblicazione in maniera permanente a partire da subito.

F.to Il Sindaco
Dott. Andrea Gnassi

Protocollo N.0318672/2018 del 21/11/2018

'Class. ' 004.005001

Firmatario: ANDREA GNASSI

Documento Principale

